



# Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

## **Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

1.1 Nel 2007 è stata costituita, tra società ed associazioni sportive che svolgono attività sportiva dilettantistica e promozionale del gioco Lacrosse, un'associazione denominata Federazione Italiana Giuoco Lacrosse (in seguito "**FIGL** o **Federazione**").

1.2 La sede della Federazione è a Milano. La modifica della sede all'interno del comune di Milano non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Federale.

L'Associazione ha durata illimitata.

## **Art. 2 - Finalità e attività**

2.1 La Federazione è apolitica e senza scopo di lucro. La FIGL ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere le attività del lacrosse in Italia, incluse tutte le versioni del gioco, quali *field* lacrosse e *indoor* (box) lacrosse.

Il lacrosse comprende le discipline sportive controllate dalla Federazione internazionale lacrosse (FIL) e dalla European Lacrosse Federation (ELF), a cui FIGL è affiliata e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante in Italia del gioco lacrosse.

Le discipline che la Federazione rappresenta sono praticate in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della FIL e della ELF.

L'ordinamento e l'organizzazione della FIGL sono improntati al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

La FIGL promuove l'esclusione dal gioco del Lacrosse di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza.

2.2 Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Federazione potrà, tra l'altro:

- curare la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti tecnici e degli ufficiali di gara e provvede alla selezione e alla preparazione delle squadre nazionali;
- svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle specialità sportive praticate;
- svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportivi abilitati alla pratica della disciplina dello sport;
- effettuare raccolte pubbliche ed occasionali di fondi.

2.3 La Federazione aderisce alle norme antidoping stabilite dalla FIL, dalla ELF e dalla normativa nazionale.

2.4 L'attività sportiva federale è disciplinata dal presente statuto, dai regolamenti federali e dai regolamenti antidoping di FIL ed ELF.

## **Art. 3 – Entrate ed esercizio finanziario**

3.1 I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote dei soci, determinate annualmente dal Consiglio Federale, dai contributi di enti pubblici e privati, dai lasciti e dalle donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Federazione.



# Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

3.2 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno sportivo che ha inizio il primo settembre di ciascun anno e fine il 31 agosto dell'anno successivo.

## **Art. 4 – Soci**

4.1 Possono diventare Soci della Federazione, a condizione che le loro domande siano accettate dal Consiglio Federale, enti ed organizzazioni che intendano praticare le discipline sportive controllate dalla FIGL (in seguito "Soci"), condividano le finalità e i principi ispiratori della Federazione e ne accettino integralmente lo statuto.

4.2 La domanda di ammissione a Socio dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale dovrà esprimersi, motivando la propria decisione, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.

Il provvedimento di diniego può essere impugnato dall'interessato avanti all'assemblea.

4.3 La qualifica di Socio si perde per:

- recesso;
- scioglimento della Federazione deliberato dall'assemblea straordinaria;
- protratta morosità nel pagamento della quota di affiliazione;
- revoca da parte del Consiglio Federale deliberata per gravi motivi;
- violazione delle norme federali accertate dagli organi della Federazione;
- inattività sportiva per un periodo superiore a 18 mesi.

4.4 In caso di perdita della qualifica di Socio, l'organizzazione interessata sarà tenuta al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla FIGL.

## **Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci**

5.1 I Soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali.

5.2 Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci in regola con il pagamento della quota annuale, che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 180 giorni e abbiano svolto attività sportiva federale, hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto;
- partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
- usufruire dei vantaggi e agevolazioni eventualmente disposti dalla FIGL.

5.3 Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto in assemblea, si intende in regola con il pagamento della quota il Socio che abbia provveduto al versamento almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

5.4 I Soci sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri soci o associati lo statuto ed i regolamenti della Federazione, le decisioni e le deliberazioni dei suoi organi ed adempiere agli obblighi di carattere economico.

I Soci si impegnano a mettere a disposizione della Federazione gli atleti e gli insegnanti tecnici selezionati per far parte della rappresentativa nazionale.



# Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

## ***Art. 6 – Recesso dei Soci***

Entro il 31 agosto, i Soci devono comunicare, con lettera raccomandata, alla Federazione la propria intenzione di recedere dalla stessa.

## ***Art. 7 – Organi della Federazione***

7.1 Sono organi della Federazione:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio Federale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (ove nominato).

7.2 Le cariche sociali sono elettive.

## ***Art. 8 – Eleggibilità e candidature***

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soggetti aventi più di diciotto anni compiuti, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

## ***Art. 9 – Assemblea***

9.1 L'assemblea è il massimo organo deliberativo della Federazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

9.2 L'assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente della Federazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed, eventualmente, del bilancio preventivo.

9.3 La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da almeno un terzo più uno dei Soci aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote associative; in tal caso la convocazione è atto dovuto. La convocazione dell'assemblea potrà, inoltre, essere richiesta da 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire con un preavviso di almeno quindici giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e nei luoghi di svolgimento dell'attività e/o contestuale comunicazione scritta ai Soci anche per mezzo postale o telematico ma che permetta di dimostrare l'effettivo invio, ivi compresa la semplice consegna a mani. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno dell'assemblea.



# Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

9.4 L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci.

9.5 Nel caso di assemblea in cui vengano eletti i componenti del Consiglio Federale, le candidature dei Soci a consiglieri devono essere presentate al Consiglio Federale almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

9.6 Ogni Socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, non più di due Soci. Le deleghe possono essere presentate fino al momento della verifica dei partecipanti esclusivamente a inizio assemblea. Non potranno essere accettate deleghe presentate dopo l'apertura dell'assemblea stessa. La delega è da presentare in modalità scritta autografa e accompagnata dalla copia del documento d'identità del legale rappresentante. Il delegato, che deve essere chiaramente indicato e riconoscibile dai propri dati anagrafici, dovrà essere riconosciuto dal presidente dell'assemblea. Le deleghe non sono nuovamente trasferibili per interposta persona.

9.7 Le assemblee sono presiedute dal Presidente che dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Il Segretario redige i verbali e li sottoscrive insieme al Presidente.

9.8 Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

## **Art. 10 - Assemblea ordinaria**

10.1 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali in riferimento alle finalità della FIGL;
- discute ed approva il bilancio;
- procede all'elezione dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti compatibilmente con quanto previsto all'art. 13 e nomina le altre cariche elettive;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

10.2 L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



# Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

## **Art. 11 – Assemblea straordinaria**

11.1 L'assemblea straordinaria delibera l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento della Federazione.

11.2 Per la deliberazione delle modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibererà a maggioranza dei presenti.

11.3 Per la deliberazione di scioglimento della Federazione, l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci, in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

L'assemblea di scioglimento della FIGL delibererà in merito alle modalità di liquidazione e alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità simili o analoghe a quelle della Federazione.

## **Art. 12. – Presidente della Federazione**

12.1 Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

12.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Federale e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

12.3 In caso di necessità o urgenza, il Presidente può provvedere su materie di competenza del Consiglio Federale, salvo sottoporre le sue decisioni a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio.

12.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

12.5 Il Presidente può nominare un segretario, anche tra soggetti diversi dai consiglieri.

## **Art. 13 – Consiglio federale**

13.1 Il Consiglio Federale è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, da determinarsi comunque in numero dispari, tra i quali l'assemblea nomina il Presidente. I membri del Consiglio Federale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I consiglieri che - salvo legittimo impedimento - non prendono parte a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dalla carica.

Alla prima riunione, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, elegge il Vice-Presidente, scegliendolo tra i propri membri.

13.2 Il Consiglio Federale è l'organo di gestione ed amministrazione della Federazione e dirige l'attività federale; in particolare provvede, tra il resto, a:

- realizzare le finalità statutarie;



# Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

- approvare i regolamenti;
- redigere il bilancio consuntivo e, ove lo ritenga opportuni, il bilancio preventivo;
- deliberare sulle domande di ammissione a Socio;
- approvare il programma dell'attività federale;
- attuare le delibere della FIL e designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;
- amministrare i fondi a disposizione della FIGL;
- vigilare sull'osservanza dello statuto e delle norme federali;
- ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente.

13.3 Il Consiglio Federale si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.4 In caso di cessazione di uno o più consiglieri, il Presidente nomina i primi consiglieri non eletti, che resteranno in carica sino al termine del mandato. Ove non vi siano stati candidati non eletti, il Consiglio proseguirà, salvo quanto previsto nel successivo punto 13.5, carente dei suoi componenti che saranno sostituiti alla successiva assemblea dei Soci.

13.5 Il Consiglio Federale dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso, dovrà essere convocata l'assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio Federale. L'assemblea dovrà tenersi entro 90 giorni dal decadimento del consiglio. La convocazione e i limiti per la verifica dei requisiti degli aventi diritti di voto in assemblea dovranno rispettare le tempistiche previste nel presente documento.

## ***Art. 14 – Collegio dei revisori dei conti***

14.1 L'assemblea può nominare un Collegio dei revisori dei conti.

14.2 Ove istituito il Collegio sarà composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente.

14.3 I Revisori decadono nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
- mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Collegio dei Revisori dei Conti nel corso dell'esercizio sociale;
- mancata partecipazione nell'esercizio sociale, senza giustificato motivo, a due riunioni del Consiglio Federale.

14.4 I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Federale.

14.5 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del suo presidente, è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta. Delle riunioni deve essere redatto un verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Copia del verbale è inviata al Presidente per le opportune comunicazioni al Consiglio Federale alla prima riunione utile.

14.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- esamina il bilancio, redigendo le prescritte relazioni;



# Federazione Italiana Giuoco Lacrosse

- effettua la revisione e il controllo contabile sulla gestione della Federazione e il riscontro della legittimità degli atti relativi alla gestione medesima;
- accerta e verifica la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
- vigila sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie.

## **Art. 15 – Segretario**

- 15.1 Il Segretario, se nominato, dà esecuzione agli atti del Presidente e alle deliberazioni del Consiglio Federale e attende alla corrispondenza e alle comunicazioni con i soci e con i terzi.
- 15.2 Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Federale e dell'assemblea e si occupa, inoltre, delle pratiche dell'associazione e della tenuta dei libri sociali previsti dalla normativa vigente. I seguenti libri sono da tenersi obbligatoriamente a prescindere dall'obbligo normativo e devono essere aggiornati almeno con cadenza annuale e comunque prima di ogni assemblea:
- Libro soci (con indicazione della data di accettazione e di eventuale stralcio)
  - Libro verbali consiglio direttivo
  - Libro verbali assemblee
  - Libro inventariale beni mobili e immobili con valore sopra i 516,42 €

## **Art. 16. - Scioglimento della Federazione**

La proposta di scioglimento della FIGL ed i provvedimenti conseguenti devono avvenire osservando le disposizioni del presente statuto e del libro primo del codice civile.